

CONSORZIO DELLA BONIFICA

BURANA – LEO – SCOLTENNA – PANARO

MODENA

STATUTO

CAPITOLO I°

NATURA GIURIDICA – SEDE FUNZIONI E COMPITI COMPENSORIO E PERIMETRO

Art. 1 – Natura giuridica e sede.

Il Consorzio della Bonifica Burana – Leo – Scoltenna – Panaro costituito con deliberazione n. 1663 del 12/11/1987 del Consiglio della Regione Emilia-Romagna, in seguito al riordino territoriale dei comprensori di bonifica a norma della Legge Regionale 2/8/1984 n. 42 e successive modifiche e integrazioni, esercita le proprie funzioni nel comprensorio “F” di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1241 del 12/3/1987, il cui perimetro è definito nel successivo art. 5, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 622 in data 19/10/1987, gestisce inoltre le opere pubbliche di bonifica e d’irrigazione fuori comprensorio a favore di Consorzi di bonifica di 1° e/o 2° grado quando questi ultimi, concessionari di derivazione, dipendano dall’esercizio di dette opere per il soddisfacimento dei propri compiti istituzionali.

Il Consorzio ente di diritto pubblico ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 2 Agosto 1984 n. 42, dell’art. 59 del R.D. 13 Febbraio 1933 n. 215 e dell’art. 862 c.c. ha sede in Modena ed è retto dal presente Statuto.

* * *

Art. 2 – Funzioni e compiti.

Ai fini della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del territorio, della tutela e della valorizzazione degli ordinamenti produttivi e dei beni naturali con particolare riferimento alle risorse idriche e al loro uso plurimo, il Consorzio di bonifica espleta le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione di bonifica e/o dall’Autorità nonché quelle attività che si rendono comunque necessarie al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In particolare provvede:

- a) all’elaborazione, nell’ambito delle sue competenze, di proposte concernenti la predisposizione del piano di unità idrografica;
- b) alla formulazione della proposta di programma poliennale di bonifica e di irrigazione;
- c) alla progettazione ed all’esecuzione delle opere di bonifica e di irrigazione di competenza regionale e statale nonché di ogni altra opera pubblica volta alla tutela ambientale e all’uso plurimo delle acque di interesse del comprensorio affidata in concessione;
- d) all’esecuzione delle opere private rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica e di irrigazione secondo quanto disposto dall’art. 14 della L.R. 2 Agosto 1984, n. 42;
- e) alla realizzazione e gestione di opere e di infrastrutture di uso pubblico o privato sempreché ricorrano le condizioni di cui alla premessa del presente articolo;
- f) alla progettazione e all’esecuzione, su richiesta e a spese degli interessati, delle opere e degli interventi di competenza privata non obbligatoria;

- g) all'esecuzione, su richiesta e per conto dei consorziati, delle opere di cui alla precedente lettera f), nonché alla manutenzione delle medesime, sempreché, in quest'ultimo caso, l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
- h) alla progettazione ed all'esecuzione degli interventi sulle opere pubbliche di bonifica che si rendano necessarie e a seguito di eventi calamitosi ;
- i) ad assumere i compiti e le funzioni di cui alla Legge 25 Luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l) all'esercizio, alla manutenzione ed alla vigilanza delle opere degli impianti di bonifica e di irrigazione, nonché delle relative opere infrastrutturali e di supporto;
- m) alla vigilanza sull'adempimento delle direttive del programma poliennale di bonifica e di irrigazione;
- n) alla derivazione ed alla regolazione delle utenze di acqua per usi plurimi, con speciale riguardo a quelli agricoli, alla gestione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione fuori comprensorio delle quali è consegnatario a norma della legislazione di bonifica nonché di quelle situate nell'ambito del proprio comprensorio a favore dei consorzi di bonifica di primo e/o secondo grado allorchè questi, concessionari di derivazioni, dipendano dall'esercizio di dette opere per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- o) ad esercitare, nell'ambito delle proprie competenze, le funzioni di polizia idraulica a norma di legge o di regolamento;
- p) ad assumere le funzioni di Consorzio idraulico, di difesa, di scolo e di irrigazione, nonché quelle di utilizzazione idrica ai sensi e per gli effetti della legislazione sulle acque e sugli impianti elettrici.

In Consorzio inoltre può:

- q) assumere ai sensi della Legge 12 Febbraio 1942, n. 183 e della Legge 27 Ottobre 1966, n. 910 l'esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più fondi nonché quelle occorrenti a dare scolo alle acque ed ad assicurare le funzionalità delle opere irrigue;
- r) ad assistere i consorziati proprietari o affittuari di immobili agricoli, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie ed obbligatorie, anche comuni a più fondi e nel conseguimento delle relative provvidenze nonché nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione;
- s) assumere la esecuzione di opere di miglioramento fondiario su richiesta di proprietari e di affittuari interessati che non intendano costituirsi in apposito consorzio e che rappresentino almeno il 50% della superficie interessata all'opera;
- t) provvedere alla vigilanza, ove istituite, delle aziende speciali consorziali per l'esercizio delle attività imprenditoriali agricolo-zootecniche e alla gestione di attività agricole su terreni di proprietà, in usufrutto al Consorzio;
- u) assumere funzioni di Consorzio di contribuenza anche nei confronti di non consorziati che usufruiscono del beneficio delle opere di bonifica e di irrigazione;
- v) provvedere alle iniziative volte alla ricomposizione delle proprietà frammentate;

- z) provvedere alla formulazione ed attuazione di programmi di attività sperimentali nel settore agricolo e all'attività di divulgazione all'utenza, nell'ambito di iniziative connesse con le proprie finalità istituzionali.

Secondo quanto stabilito in materia di piani e programmi dalle intese fra la Regione Emilia e le altre Regioni interessate dal comprensorio del Consorzio della Bonifica Burana – Leo – Scoltenna – Panaro, i piani e i programmi sopradetti, prima della pubblicazione, andranno trasmessi anche alle Giunte della Regione Lombardia e della Regione Toscana.

* * *

Art. 3 – Compiti di vigilanza e sostituzione.

Con riferimento all'esercizio delle funzioni di cui alla lettera m) del precedente articolo 2 il Consorzio:

- a) informa la Giunta Regionale e gli Enti delegati di cui all'art. 23 della legge regionale 2 Agosto 1984, n. 42 dello stato d'attuazione del programma poliennale di bonifica e di irrigazione;
- b) provvede su autorizzazione della Giunta regionale, qualora i proprietari omettano di eseguire le opere private rese obbligatorie dai programmi poliennali, a realizzarle in nome ed a spese degli interessati;
- c) provvede alla esecuzione delle opere ed interventi, di competenza dei privati, necessari ad evitare pregiudizio o a migliorare le funzionalità delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, in base ad autorizzazione della Giunta Regionale ed in nome e a spese dei proprietari inadempienti che siano stati inutilmente diffidati ad ottemperare.

* * *

Art. 4 – Comprensorio consorziale.

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di Ha: 200722 che ricadono nelle Regioni Emilia–Romagna – Lombardia e Toscana, nelle Province di Modena, Ferrara, Bologna, Mantova e Pistoia e nei seguenti Comuni.

Provincia di Bologna

Comuni di:

- Castel d'Aiano	ha. 2.040 (parte)
- Castello di Serravalle	ha. 533 (parte)
- Lizzano in Belvedere	ha. 4.260 (parte)
Totale	ha. 6.853

Provincia di Ferrara

- Comune di Bondeno	ha. 11.454 (parte)
---------------------	--------------------

Provincia di Modena

Comuni di:

- Bastiglia	ha. 1.052
- Bomporto	ha. 3.911
- Camposanto	ha. 2.269

- Castelfranco Emilia	ha.	17 (parte)
- Concordia sulla Secchia	ha.	3.259 (parte)
- Castelnuovo Rangone	ha.	2.261
- Castelvetro	ha.	4.972
- Cavezzo	ha.	2.683
- Fanano	ha.	8.992
- Finale Emilia	ha.	8.206 (parte)
- Fiorano Modenese	ha.	609 (parte)
- Formigine	ha.	4.698
- Fiumalbo	ha.	3.932
- Guiglia	ha.	3.000 (parte)
- Lama Mocogno	ha.	2.290 (parte)
- Maranello	ha.	3.274
- Marano sul Panaro	ha.	4.517
- Medolla	ha.	2.681
- Mirandola	ha.	13.713
- Modena	ha.	16.032 (parte)
- Montecreto	ha.	3.114
- Montese	ha.	7.738 (parte)
- Nonantola	ha.	5.540
- Pavullo	ha.	9.952 (parte)
- Pievepelago	ha.	7.644
- Ravarino	ha.	2.853
- Riolunato	ha.	4.517
- San Cesario S/Panaro	ha.	21 (parte)
- San Felice S/Panaro	ha.	5.150
- San Possidonio	ha.	1.704
- San Prospero	ha.	3.444
- Savignano S/Panaro	ha.	1.122 (parte)
- Serramazzoni	ha.	5.710 (parte)
- Sestola	ha.	5.243
- Spilamberto	ha.	2.952
- Vignola	ha.	2.290
- Zocca	ha.	2.423 (parte)
Totale	ha.	163.785

Provincia di Mantova

Comuni di :

- Borgofranco Po	ha.	200 (parte)
- Carbonara Po	ha.	1.516
- Felonica Po	ha.	2.254
- Magnacavallo	ha.	1.950 (parte)
- Poggio Rusco	ha.	4.217 (parte)
- Quistello	ha.	177 (parte)
- S. Giacomo Segnate	ha.	717 (parte)
- S. Giovanni del Dosso	ha.	898 (parte)
- Sermide	ha.	5.687
Totale	ha.	17.616

Provincia di Pistoia:

TOTALE GENERALE ha. 200.722

* * *

Art. 5 – Perimetro del Comprensorio consorziale e sue articolazioni

Il perimetro del comprensorio consorziale ha i seguenti confini:

Confine Ovest

Partendo da Sud in direzione Nord: dal Monte Saltello (q. 1.681) segue il confine amministrativo tra i Comuni di Pievepelago e Frassinoro, quello tra i Comuni di Riolunato e Palagano e quello tra i Comuni di Riolunato e Lama Mocogno sino alla strada statale n. 12; prosegue lungo la strada statale n. 12 fino alla località Montardone in Comune di Serramazzoni, la strada Comunale Colle del Cuccolo, il confine amministrativo fra i Comuni di Serramazzoni e Maranello e quello tra i Comuni di Maranello e Fiorano, fino alla Fossa di Spezzano; prosegue poi lungo l'asta della fossa di Spezzano fino alla confluenza con il fiume Secchia, sulla cui asta si attesta seguendola fino alla località Corte Barco.

Confine Nord

Partendo da Ovest in direzione Est: dal fiume Secchia in località Corte Barco, segue la strada comunale Stoffi fino all'incrocio con la strada provinciale Pegognaga – S. Giacomo delle Segnate nei pressi della località “La Casella” la suddetta strada Provinciale, la strada comunale del Cantone fino alla strada Statale n. 496 Virgiliana, che segue fino ai pressi della Corte “Possessione di Mezzo”, da cui prosegue lungo la strada comunale Vecchia del Cantone fino alla strada Corte “Ghetta”, di nuovo lungo la strada statale n. 496 Virgiliana fino alla località “Il Cantone”, la strada comunale Cantone-Ovara fino alla strada statale n. 12, che segue per un tratto, e lungo la strada comunale Quattrocasse-Agnolo e la ferrovia Suzzara Ferrara fino alla strada vicinale del Gallo; segue questa strada vicinale, la strada provinciale Ghisone-Magnacavallo e Sermide, la strada delle Brasile, il fosso Giliola, il Dugale Bardello o Furghe, l'argine destro del Canale di Fossalta, il Canale Stoppo, il canale emissario della bonifica dell'Argo Mantovano Reggiano, fino alla strada provinciale Borgofranco-Magnacavallo; prosegue lungo la strada fino all'incrocio con la strada provinciale ferrarese, detta anche Argine Vecchio del fiume Po; da tale strada continua lungo l'asta del fiume Po fino alla foce del fiume Panaro.

Confine Est

Partendo da Nord in direzione Sud: segue l'asta del fiume Panaro dalla sua foce nel fiume Po fino al confine amministrativo tra le Province di Modena e Bologna, segue detto confine fino a Cà Galletto, il confine amministrativo fra i comuni di Nonantola e di Castelfranco Emilia fino al fiume Panaro, l'asta di questo fiume fino al “Ponte Muratori” nei pressi di Vignola, segue la strada statale n. 569 prima verso Sud, poi verso Nord-Est sino alla località Moscardina, da cui prosegue lungo la strada Orzo-Serravalle fino ai pressi di Castello di Serravalle; segue poi lo spartiacque tra i bacini idrografici dei fiumi Panaro e Reno fino al Corno alle Scale (q. 1.945).

Confine Sud

Partendo da Est in direzione Ovest; dal Corno alle Scale (q. 1.945) segue lo spartiacque toscano-emiliano fino al Monte Saltello (q. 1.681) a chiusura del perimetro. La descrizione risulta rappresentata nella Corografia in scala 1:100.000 allegata al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 622 del 19/10/1987.

Il comprensorio consorziale è suddiviso in tre Distretti.

I distretti, finalizzati ad assicurare una rappresentanza territoriale negli Organi del Consorzio, nonché a garantire aspetti particolari da definirsi mediante specifico Regolamento secondo quanto indicato al successivo art. 23 lettera f), sono i seguenti:

- I Distretto – MONTAGNA E COLLINA
- II Distretto – PIANURA EMILIANA
- III Distretto – PIANURA LOMBARDA

delimitati come segue:

I DISTRETTO – MONTAGNA E COLLINA -

Provincia di Bologna

Comuni di :

- Castel d'Aiano	ha. 2.040
- Castello di Serravalle	ha. 533
- Lizzano in Belvedere	ha. 4.260
Totale	ha. 6.853

Provincia di Pistoia

Comune di Abetone ha. 1.014

Provincia di Modena

Comuni di:

- Castelvetro	ha. 1.190
- Fanano	ha. 8.992
- Fiumalbo	ha. 3.932
- Guiglia	ha. 3.000
- Lama Mocogno	ha. 2.290
- Maranello	ha. 1.095
- Marano sul Panaro	ha. 4.335
- Montecreto	ha. 3.114
- Montese	ha. 7.738
- Pavullo	ha. 9.952
- Pievepelago	ha. 7.644
- Riolunato	ha. 4.517
- Savignano S/Panaro	ha. 929
- Serramazzoni	ha. 5.710
- Sestola	ha. 5.243
- Vignola	ha. 187
- Zocca	ha. 2.423
Sommano	ha. 72.291
Totale	ha. 80.158

II DISTRETTO – PIANURA EMILIANA –

Provincia di Modena

- Bastiglia	ha.	1.052
- Bomporto	ha.	3.911
- Camposanto	ha.	2.269
- Castelfranco Emilia	ha.	17
- Concordia sulla Secchia	ha.	3.259
- Castelnuovo Rangone	ha.	2.261
- Cavezzo	ha.	2.683
- Finale Emilia	ha.	8.206
- Fiorano Modenese	ha.	609
- Formigine	ha.	4.698
- Medolla	ha.	2.681
- Mirandola	ha.	13.713
- Modena	ha.	16.032
- Nonantola	ha.	5.540
- Ravarino	ha.	2.853
- San Cesario S/Panaro	ha.	21
- San Felice S/Panaro	ha.	5.150
- San Possidonio	ha.	1.704
- San Prospero	ha.	3.444
- Spilamberto	ha.	2.952
- Vignola	ha.	2.103
Sommano	ha.	91.494

Provincia di Ferrara

Comune di Bondeno

ha. 11.454
TOTALE ha. 102.948

III DISTRETTO – PIANURA LOMBARDA -

Provincia di Mantova

Comuni di:

- Borgofranco Po	ha.	200
- Carbonara Po	ha.	1.516
- Felonica Po	ha.	2.254
- Magnacavallo	ha.	1.950
- Poggio Rusco	ha.	4.217
- Quistello	ha.	177
- S. Giacomo Segnate	ha.	717
- S. Giovanni del Dosso	ha.	898
- Sermide	ha.	5.687
Totale	ha.	17.616

* * *

CAPITOLO II°

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 6 – Determinazione degli Organi del Consorzio.

Sono Organi del Consorzio:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Comitato Amministrativo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

* * *

SEZIONE I – ASSEMBLEA -

Art. 7 – Attribuzioni. Costituzione. Diritto al voto.

L'assemblea, nei limiti stabiliti dall'art. 15 della L.R. 2 Agosto 1984 n. 42 viene convocata nelle forme stabilite dal successivo art. 13 ed elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Fanno parte dell'Assemblea elettorale con diritto all'elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.

Agli stessi effetti e con le medesime condizioni, ai sensi dell'art. 20 della Legge 11 Febbraio 1971, n. 11, hanno diritto alla iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel Comprensorio del Consorzio, che ne facciano richiesta quando, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.

Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

Per le persone giuridiche, le società, gli enti, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente designato dall'organo competente.

In caso di comunione il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del delegato.

In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partità catastale risultante agli atti del Consorzio.

In caso di Impresa familiare coltivatrice, il diritto di voto può essere esercitato da un familiare a ciò delegato dall'intestatario del diritto dominicale.

La delega di cui ai precedenti commi deve essere conferita con atto scritto autenticato da un notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza del delegante, ovvero da funzionari del Consorzio all'uopo delegati dal Presidente.

Nel caso in cui l'Impresa familiare conduttrice quale parte affittuaria si sia assunta in base a contratto d'affitto l'onere del pagamento dei contributi consortili, ciascun conduttore può partecipare all'assemblea per conto dell'Impresa familiare conduttrice, esprimendo il voto che compete a quest'ultima. Il nominativo del conduttore da includere nell'elenco degli aventi diritto al voto, deve essere preventivamente comunicato al Consorzio con atto scritto del primo intestatario.

Ai fini delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si intendono come familiari i soggetti di cui al terzo comma dell'art. 230 bis c.c..

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i relativi titoli di legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea elettorale.

* * *

Art. 8 – Esercizio del diritto di voto.

L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

* * *

Art. 9 – Deleghe.

A parte i casi di rappresentanza previsti all'art. 7 gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell'assemblea da altro consorziato iscritto nell'elenco stesso, purché appartenente allo stesso seggio elettorale, mediante delega rilasciata con atto scritto autenticato da un notaio, dal Segretario del Comune di residenza del delegante, ovvero da funzionari all'uopo delegati dal Consorzio da consegnarsi al Presidente del seggio elettorale.

A ciascun soggetto non possono essere conferite più di 2 deleghe.

Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 6, nonché ai dipendenti del Consorzio.

* * *

Art. 10 – Sistema elettivo.

I componenti dell'Assemblea sono ripartiti per ciascun distretto in quattro sezioni elettorali, nell'ambito delle quali esercitano il loro diritto di voto secondo le modalità previste dal successivo art. 16.

- Appartengono alla I sezione i consorziati contribuenti iscritti nel catasto consortile per i soli immobili censiti all'urbano.

- Appartengono alla II sezione i consorziati iscritti a ruolo per i beni censiti al catasto consortile rustico per un contributo annuo non superiore ai 3/100.000 della contribuzione agricola del distretto ed in ogni caso con superficie aziendale inferiore a 2 ettari per i territori di pianura e a 4 ettari per i terreni collinari e montani delimitati ai sensi del precedente art. 5.

- Appartengono alla III sezione i consorziati con contribuzione e superficie aziendale superiore ai limiti massimi fissati per la II sezione fino ai limiti di contribuzione e di superficie aziendali fissati come limite minimo della IV sezione.

- Appartengono alla IV sezione i consorziati iscritti a ruolo per beni censiti al catasto consortile rustico per un contributo annuo superiore a 150/100.000 della contribuzione agricola del distretto ed in ogni caso con superficie aziendale superiore ad 80 ettari.

Ciascun consorziato ha diritto ad un solo voto da esercitarsi nell'ambito della sezione elettorale individuata ai sensi del precedente comma.

Qualora sia titolare di beni immobili iscritti al catasto rustico e a quello urbano, esercita il diritto di voto nella sezione relativa ai beni rustici.

Qualora sia contribuente per più unità immobiliari agricole, eserciterà il diritto di voto, per la somma totale dei contributi e delle superfici, nella sezione elettorale relativa a dette somme. Nel caso di proprietà ricadenti in più distretti, il diritto di voto si esercita nel distretto ove risulta iscritto il contributo maggiore.

Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione eleggibili all'interno di ciascuna sezione, è determinato come segue:

- la I sezione di ogni distretto elegge un numero di Consiglieri proporzionale al rapporto tra la contribuenza a ruolo fra gli aventi diritto al voto di quella sezione e il totale della contribuenza distrettuale; in ogni caso tale percentuale non potrà essere superiore al 10%; tale sezione non potrà eleggere nei 3 distretti complessivamente un numero di Consiglieri superiore al 10% degli eleggibili dall'assemblea.

- la II, III e IV sezione di ogni distretto eleggono un numero di Consiglieri proporzionale al rapporto tra la contribuenza a ruolo dei consorziati appartenenti a quella sezione ed il totale della contribuenza agricola distrettuale.

In ogni caso dovrà essere assicurata l'elezione di almeno un Consigliere per ogni sezione di ogni distretto.

I ruoli di contribuenza da considerare sono quelli dell'esercizio finanziario in corso alla data della deliberazione di convocazione dell'Assemblea.

In considerazione del fatto che nel comprensorio del Consorzio ricadono territori della Regione Emilia Romagna, della Regione Lombardia e della Regione Toscana, valgono, in quanto applicabili, le norme regolanti le intese riguardanti i consorzi di bonifica interregionali fra la Regione Emilia Romagna, Lombardia e Toscana.

* * *

Art. 11 – Formazione, approvazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

La formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, cui sovrintende il Comitato amministrativo, deve avvenire ogni qualvolta venga convocata l'Assemblea.

L'elenco suddiviso per distretti, dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:

- le generalità;
- l'ammontare complessivo dei contributi iscritti nei ruoli dell'esercizio finanziario di cui al penultimo comma dell'art. precedente;
- la sezione elettorale di appartenenza;
- l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

La deliberazione del Comitato amministrativo di approvazione dell'elenco suddiviso per distretti dovrà essere pubblicata, oltre che all'Albo Consortile anche all'Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Durante lo stesso periodo l'elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio e gli stralci relativi ai singoli distretti negli uffici dei Comuni compresi nel distretto.

Dell'avvenuto deposito dell'elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione, nei Comuni e nelle frazioni, di apposito manifesto nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati. Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli artt. 7 e 8 del presente statuto.

* * *

Art. 12 – Reclami contro l'elenco degli aventi diritto al voto.

I reclami contro le risultanze dell'elenco di cui all'articolo precedente debbono essere diretti al Comitato amministrativo ed inviati, mediante raccomandata con a.r., presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.

Il Comitato amministrativo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine do cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni dell'elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti mediante raccomandata con a.r..

Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 7, il Comitato introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto, le generalità dei votanti – ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti – secondo le rispettive sezioni elettorali d'appartenenza e dispone gli stralci dell'elenco per i previsti seggi elettorali distinguendo la I sezione dalle altre.

In ogni caso il Comitato amministrativo approva definitivamente l'elenco e determina il numero di Consiglieri eleggibili per ogni sezione di ogni distretto.

* * *

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea elettorale, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, mediante manifesto murale da pubblicarsi nell'Albo consorziale, nei Comuni e nelle frazioni, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora di inizio e termine delle votazioni nonché la sede dei seggi.

Sarà altresì riportato il testo degli artt. 9 e 10 del presente statuto nonché l'estratto dell'art. 7 richiamato dall'art. 9.

Nel manifesto dovrà essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione del Consiglio d'Amministrazione di cui all'art. 23 lettera s).

Inoltre nelle tre settimane precedenti la data di riunione dell'assemblea elettorale, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale, per due volte – a distanza di due giorni l'uno dall'altro – nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore della votazione, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale.

L'Assemblea ha luogo normalmente ogni 5 anni, entro il mese di novembre, sempreché sia trascorso un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ai trenta giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Comitato amministrativo riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, regolata dal penultimo comma dell'art. 12.

* * *

Art. 14 – Costituzione dei seggi.

Il Comitato amministrativo determina il numero e l'ubicazione dei seggi da istituire, ai fini dello svolgimento delle elezioni in ogni distretto.

Ogni seggio è composto da un Presidente, da due Scrutatori e da un Segretario, nominati dal Comitato Amministrativo.

Le indennità da corrisondersi ai componenti di seggio sono stabilite dal Comitato stesso.

In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista presentata.

* * *

Art. 15 – Liste dei candidati – Schede di votazione.

Il Consorzio predispone per ogni distretto schede differenziate per ciascuna sezione elettorale.

Le schede di votazione, debitamente timbrate dall'Amministrazione del Consorzio, devono essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, è tenuto a controllarne, insieme agli scrutatori, il numero complessivo, nonché il numero relativo a ciascuna sezione elettorale facendone menzione nel verbale di cui all'art. 17.

Le liste dei candidati scelti fra i consorziati iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto devono essere presentate da consorziati pure iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto, ivi compresi i legittimi rappresentanti delle persone giuridiche, in relazione esclusiva alla sezione elettorale cui appartengono nell'ambito del distretto ove il voto stesso viene esercitato.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore, per ogni sezione elettorale, al numero di Consiglieri eleggibili dalla sezione stessa e non inferiore ad 1/3 arrotondato all'unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e data di nascita. Le liste devono essere consegnate in triplice copia, entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea, ad un funzionario all'uopo delegato dal Presidente del Consorzio che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

Qualora, scaduto il termine di presentazione di cui al comma precedente, risultino consegnate una o più liste contenenti un numero di candidati inferiore al numero degli eleggibili in quella sezione, tali liste potranno essere integrate, dagli stessi proponenti, entro le ore 18 del quindicesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea.

Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e sottoscritte in ogni distretto da almeno il 3% degli aventi diritto al voto nella sezione elettorale d'appartenenza cui la lista si riferisce con un massimo di 100 presentatori.

I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di presentatori, ha efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.

Le determinazioni del Comitato Amministrativo debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista sono comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.

Le liste accettate sono dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

In testa a ciascuna lista viene stampata una casella e, a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste, una casella di minori dimensioni per l'espressione del voto di preferenza.

L'elettore esprime il proprio voto di lista apponendo un segno sulla casella stampata in testa alla lista prescelta, e, nell'ambito della stessa lista, può indicare il proprio voto di preferenza apponendo un secondo segno sulle caselle relative ai candidati prescelti fino ad

un massimo di 10% dei candidati eleggibili nell'ambito di ciascuna sezione elettorale con arrotondamento all'unità superiore.

* * *

Art. 16 – Operazioni di voto.

Le operazioni di voto si svolgono mediante votazione a scrutinio segreto.

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto negli elenchi degli aventi diritto al voto.

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno sette ore.

Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco sezionale dei votanti derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato esibita e consegnata dall'interessato.

Il Presidente del seggio, accertato che ciascun votante abbia apposto la firma accanto al proprio nome riportato sull'elenco sezionale degli aventi diritto al voto, consegna allo stesso la scheda corrispondente alla Sezione elettorale cui appartiene.

Il votante, espresso il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la restituisce chiusa al Presidente del seggio il quale, previo opportuno riscontro, la introduce immediatamente nell'apposita urna.

Sono nulle le schede che oltre alla espressione del voto contengano annotazioni o segni atti ad identificare l'elettore.

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che sono riportate nel verbale di cui all'art. successivo.

Per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione dei consigli comunali nei comuni nei quali si applica il sistema proporzionale.

* * *

Art. 17 – Scrutinio.

Subito dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente e gli scrutatori procedono allo scrutinio previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.

Di tali operazioni deve essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe e agli altri atti.

* * *

Art. 18 – Validità ed efficacia delle votazioni.

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

In ogni distretto risultano eletti, in base al numero di Consiglieri assegnato in via proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna lista, i candidati di lista che, nell'ambito delle singole sezioni elettorali, hanno ottenuto il più alto numero di preferenze.

In caso di parità di voti risulterà eletto colui che è iscritto nei ruoli per il contributo di importo più elevato.

* * *

Art. 19 – Reclami. Proclamazione dei risultati.

Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo al Comitato amministrativo da depositarsi entro 10 giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto presso la Segreteria del Consorzio.

Il Comitato amministrativo, non oltre 30 giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati alla Giunta Regionale.

Avverso gli anzidetti risultati è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi nell'Albo consortile.

* * *

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Art. 20 – Composizione.

Il Consiglio di amministrazione è formato da 51 componenti di cui 8/10 (n. 41) eletti dall'assemblea dei consorziati a termini della precedente sezione, 2/10 (n. 10) nominati dagli enti indicati al 3° comma nell'art. 15 della legge Regionale 2/8/1984 n. 42.

Quanto sopra in conformità alle intese adottate tra la Regione Emilia-Romagna, prevalente per territorio, e le Regioni contermini Lombardia e Toscana in relazione alla natura interregionale del comprensorio.

I componenti di nomina, di cui al primo comma, sono rispettivamente designati per 1/10 (n. 5) dalle Comunità Montane ricadenti nel comprensorio e per 1/10 (n. 5) nominati dalla Provincia di Modena, d'intesa con le province di Ferrara e Bologna, ai sensi dell'art. 15 della Legge della Regione Emilia Romagna n. 42/84 per quanto riguarda i rappresentanti del Distretto "Pianura Emiliana", dall'assemblea dei Comuni ai sensi della legge della Regione Lombardia n. 59/84 per quanto riguarda i rappresentanti del Distretto "Pianura Lombarda".

Il Consiglio esercita le sue funzioni anche in carenza della nomina dei componenti di cui al precedente comma.

L'eventuale sostituzione di Consiglieri elettivi avviene con le modalità fissate nel successivo art. 39.

* * *

Art. 21 – Articolazione distrettuale dei componenti.

La rappresentanza di distretti di cui all'art. 5 del presente statuto in seno al Consiglio di amministrazione è stabilita nel modo seguente:

- n. 14 Consiglieri per il distretto Montagna e Collina di cui 9 elettivi e 5 (vedi nota 1) nominati ai sensi del precedente art. 20.

- N. 31 Consiglieri per il distretto Pianura Emiliana di cui 27 elettivi e 4 nominati ai sensi del precedente art. 20.
- N. 6 Consiglieri per il distretto Pianura Lombarda di cui 5 elettivi e 1 (vedi nota 2) nominato ai sensi del precedente art. 20.

Nota n. 1: in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, lettera d), delle intese tra la Regione Emilia e la Regione Toscana, 1 consigliere viene nominato dalla Regione Toscana;

Nota n. 2: eletto dall'assemblea dei Comuni secondo quanto disposto dalla legge 59/84 della Regione Lombardia.

* * *

Art. 22 – Cause ostative di eleggibilità e designazione.

Non possono essere eletti o designati quali Consiglieri:

- a) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- b) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- c) i falliti per il quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- d) coloro che siano stati interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- f) amministratori o dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di controllo sugli atti o vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
- g) i dipendenti del Consorzio;
- h) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
- i) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- a) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono essere contemporaneamente in carica in qualità di Consiglieri gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

* * *

Art. 23 – Funzioni e compiti.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti e gli altri componenti il Comitato Amministrativo, secondo quanto previsto dal successivo art. 26;
- b) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ad esclusione del Presidente, in quanto nominato ai sensi dell'art. 15 della L.R. 2 Agosto 1984, n. 42, fissare gli emolumenti del Collegio e regolare, in carenza di designazione, la sostituzione del Presidente;
- c) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea ed emanare tutte le disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni elettorali e alle modalità di voto non disciplinate dal presente statuto;
- d) esprimere i pareri previsti dagli artt. 12 -ultimo comma- e 23 -1° comma, terza linea- della L.R. 2 Agosto 1984 n. 42;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto;

- f) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, assicurando la presenza delle proprie strutture operative nei territori montani, sul regolamento organico e disciplinare dei dipendenti;
- g) formulare le proposte per la formazione dei programmi poliennali di bonifica e di irrigazione ai sensi degli artt. 14-1° comma, seconda linea- e 23-1° comma, prima linea- della L.R. 2 Agosto 1984 n. 42;
- h) deliberare sugli orientamenti programmatici di attività del Consorzio e sui criteri per il finanziamento definitivo delle opere;
- i) deliberare sui criteri relativi all'esecuzione e alla manutenzione delle opere di competenza privata, curate dal Consorzio, nonché sulle relative operazioni di finanziamento;
- l) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico dei consorziati e sui piani annuali di riparto delle spese consortili;
- m) deliberare sul minimo di contribuzione previsto dall'art. 60, ultimo comma;
- n) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso di esercizio;
- o) approvare il conto consuntivo e la relativa relazione;
- p) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo art. 27 (lettera m);
- q) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad Enti, Società ed Associazioni che, comunque, si presenti di interesse per il Consorzio e per l'attività di bonifica;
- r) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
- s) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi all'Albo consortile e all'Albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio consorziale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
- t) decidere sui ricorsi in opposizione contro le proprie deliberazioni;
- u) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Amministrativo.

* * *

Art. 24 – Convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato Amministrativo, ordinariamente non meno di tre volte l'anno.

Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta al Presidente, mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto dei Consiglieri, oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 34, penultimo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata d'ufficio nei successivi 15 giorni, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le adunanze del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Comitato Amministrativo.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai Consiglieri, ai Revisori effettivi nonché ai tre rappresentanti del personale dipendente che, a norma dell'art. 15 della L.R. 2 Agosto 1984 n. 42, partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma fino a tre giorni prima della data della riunione.

Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti, dovrà essere differita alla seduta successiva.

Per la seduta di insediamento, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente uscente del Consorzio o da chi ne fa le veci.

* * *

Art. 25 – Validità.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri in carica oltre al Presidente, al Vice Presidente o ad uno dei Vice Presidenti.

In caso di contemporanea assenza o rinuncia del presidente, del Vice Presidente o dei Vice presidenti, il Consiglio di Amministrazione elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.

* * *

SEZIONE III – COMITATO AMMINISTRATIVO -

Art. 26 – Composizione.

Il Comitato Amministrativo è così composto:

- Dal Presidente;
- Da n. 10 componenti di cui fino a due Vice Presidenti;

Deve essere assicurata la presenza di n. 1 rappresentante nell'ambito dei medesimi della I Sezione Elettorale nonché di n. 1 rappresentante dei nominati degli Enti delegati.

Le elezioni si effettuano a scrutinio segreto a maggioranza assoluta.

* * *

Art. 27 – Funzioni e compiti.

Spetta al Comitato Amministrativo:

- a) deliberare sulla convocazione del Consiglio di Amministrazione, stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- b) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- c) provvedere agli adempimenti, previsti al precedente art. 14, per la costituzione dei seggi elettorali;
- d) deliberare sui reclami in materia elettorale, accertare i risultati delle votazioni dell'Assemblea e proclamare i nominativi degli eletti;
- e) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale nonché sulle eventuali transazioni anche mediante compromessi arbitrali;

- f) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il regolamento organico-disciplinare dei dipendenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- g) provvedere, nei limiti del regolamento, all'assunzione del personale, alle promozioni e ai licenziamenti;
- h) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo in conformità con le disposizioni dettate dal presente statuto, predisporre altresì le relative relazioni che dovranno illustrare l'attività consortile da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- i) deliberare sui servizi di Esattoria, Tesoreria e Cassa;
- j) deliberare i ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del piano di riparto delle spese consortili, nonché del bilancio preventivo approvato dal Consiglio;
- m) deliberare sui finanziamenti provvisori e sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la copertura delle quote di costo delle opere a carico della proprietà, sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati nonché sulle spese da attribuire alle relative gestioni;
- n) deliberare sui progetti esecutivi, le perizie di variante e le relative domande di concessione; stabilire le norme e le condizioni per i singoli appalti, cottimi, lavori in economia, forniture, affittanze di relitti di terreni, delle ripe di argini ed altre pertinenze dei canali, dei diritti di pesca e di caccia nonché deliberare in merito all'aggiudicazione definitiva degli appalti che siano stati aggiudicati solo in via provvisoria;
- o) stabilire i sistemi per l'esecuzione dei lavori e per le forniture;
- p) deliberare sulla materia contrattuale in genere nonché sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili e sulle locazioni e conduzioni nonché cessioni in godimento temporaneo di beni immobili;
- q) deliberare, o esprimere un parere, sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati, nonché sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio, ai non consorziati;
- r) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio, all'acquisto, alla costituzione, all'alienazione di diritti reali immobiliari;
- s) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- t) sovrintendere alla regolare conservazione ed aggiornamento del catasto consorziale;
- u) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- v) proporre al Consiglio le modifiche dello Statuto;
- w) deliberare l'autorizzazione al Presidente ad ordinare l'impegno ed il pagamento, nei limiti d'importo appositamente prefissati, delle spese inerenti la gestione generale e l'attività esecutiva del Consorzio;
- z) provvedere agli atti che non siano attribuiti alla competenza di altri Organi consorziali quando non ritenga di sottoporli al Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella prima adunanza.

* * *

Art. 28 – Provvedimenti d'urgenza.

In caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato amministrativo delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua riunione immediatamente successiva.

* * *

Art. 29 – Convocazione.

Il Comitato amministrativo viene convocato non meno di 10 volte all'anno ad iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta al Presidente con lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Comitato hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti del Comitato almeno 4 giorni prima di quella fissata per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma non meno di 2 giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione agli altri componenti almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei componenti del Comitato, almeno un giorno prima dell'adunanza.

* * *

Art. 30 – Validità delle adunanze.

Le adunanze del Comitato sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della metà dei componenti in carica, oltre al Presidente o a un Vice Presidente.

* * *

SEZIONE IV - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI -

Art. 31 – Funzioni e compiti del Presidente.

Il Presidente che ha la legale rappresentanza del Consorzio:

- a) presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato amministrativo e stabilisce l'ordine del giorno dell'adunanza del Comitato amministrativo;
- b) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, la Direzione del Consorzio;
- c) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
- d) sovrintende all'amministrazione consortile ed assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e dello Statuto;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consorziali;
- f) sovrintende al personale;
- g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato amministrativo;
- h) ordina i pagamenti e le riscossioni;
- i) presiede le gare e le licitazioni relative agli appalti e alle forniture;

- l) denuncia al competente Organo dell'Amministrazione regionale le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
- m) delibera in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato stesso escluse quelle indicate all'art. 27 lettera v) e all'art. 28.
Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato nella sua prima riunione.

* * *

Art. 32 – Funzioni e compiti del Vice Presidente o dei Vice Presidenti.

Un Vice Presidente o il Vice Presidente sostituisce, con apposita deliberazione del Comitato Amministrativo, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

* * *

Art. 33 – Commissioni di distretto.

All'interno del Consiglio di Amministrazione, possono essere istituite Commissioni di distretto aventi funzioni consultive. Ogni Commissione comprende tutti i Consiglieri eletti dai singoli distretti e può essere convocata per esprimere pareri su argomenti di esclusiva pertinenza e di interesse del distretto di appartenenza. La convocazione di ciascuna Commissione potrà essere promossa dal Presidente del Consorzio, o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

Le deliberazioni concernenti la programmazione delle opere sono precedute, su richiesta dei Consiglieri del distretto interessato, dal parere obbligatorio delle Commissioni di cui al comma precedente.

* * *

SEZIONE V – COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI –

Art. 34 – Composizione. Funzioni. Durata.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio, scelto fra esperti di contabilità pubblica, è nominato dalla Provincia di Modena.

Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, anche fra persone estranee al Consorzio.

Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Revisori dei Conti, quelle indicate nel precedente art. 22 del presente statuto ad esclusione della lettera f) di esso nonché, nel caso di componenti eventualmente iscritti nel Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, la cancellazione e la sospensione dal ruolo.

Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti il Consiglio di Amministrazione e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Il Collegio dura in carica 5 anni e comunque decade con il rinnovo dell'Amministrazione. I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Collegio dei Revisori viene invitato ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Amministrativo.

I Revisori dei Conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata successiva comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede, con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo, alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono allo scadere del mandato del Collegio.

I Revisori supplenti – con precedenza al più anziano di età – sostituiscono gli effettivi, escluso il Presidente, che cessano dalla carica nelle more dell’emanazione del provvedimento d’integrazione del Collegio di cui al precedente comma.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro, con la sottoscrizione di tutti i presenti alla riunione.

Il Collegio delibera a maggioranza. Il dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Comitato Amministrativo l’immediata convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Ai Revisori dei Conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione all’atto della loro elezione.

* * *

SEZIONE VI – DISPOSIZIONI COMUNI –

Art. 35 – Accettazione delle cariche.

L’elezione si perfeziona con l’accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro 8 giorni dal ricevimento dell’avviso del risultato dell’elezione.

Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali con raccomandata a.r. entro 8 giorni dalla data di proclamazione o dalla votazione, a seconda che si tratti di elezione a Consigliere o ad altre cariche.

In difetto di accettazione entro i limiti indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario e al suo posto subentra chi ha ottenuto nella stessa lista, il numero dei voti immediatamente inferiore. Anche in tali ipotesi si applicano il primo e il secondo comma del presente articolo ed il termine di cui al secondo comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa o dalla data di scadenza del termine per l’accettazione.

Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile, valgono le norme del successivo articolo 39.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente il Consiglio di Amministrazione procederà a nuova elezione.

* * *

Art. 36 – Parità di voti nelle elezioni alle cariche.

In caso di parità di voti nella elezione del Presidente, dei Vice Presidenti, dei componenti il Comitato Amministrativo e dei Revisori dei Conti va ripetuta la votazione.

Qualora anche con la nuova votazione si verifichi parità di voti si procederà, con una nuova convocazione, ad una successiva votazione nella quale, se si dovesse verificare nuova parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

* * *

Art. 37 – Durata delle cariche.

I componenti degli Organi del Consorzio durano in carica 5 anni, sono rieleggibili o riconfermabili.

* * *

Art. 38 – Decorrenza e scadenza delle cariche. Gestione interinale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione entrano in carica all'atto di scadenza dell'Amministrazione uscente.

Il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti e gli altri componenti il Comitato Amministrativo entrano in carica all'atto di accettazione di cui al precedente articolo 35.

Salvo non ne sia disposta proroga da parte della Giunta regionale, la scadenza di tutte le cariche si verifica, in ogni caso, il 31 Dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica è avvenuta in epoca successiva al 1° Gennaio.

Qualora i nuovi Amministratori non siano stati eletti e non siano ancora intervenute le accettazioni di cui all'art. 35, gli Organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione ordinaria del Consorzio.

* * *

Art. 39 – Cessazione delle cariche.

Quando il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti o i membri del Comitato Amministrativo cessano dalla carica per qualsiasi motivo deve essere convocato, entro un mese, il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Consiglio stesso provvederà alla sostituzione, secondo l'ordine dei non eletti dalla stessa lista del distretto e della sezione dei Consiglieri da sostituire.

Nel caso in cui comunque il numero dei componenti elettivi il Consiglio di Amministrazione risulti ridotto a meno del 50% meno uno del suo totale, la convocazione dell'Assemblea deve essere fissata entro tre mesi per il rinnovo del Consiglio stesso.

La disposizione del comma precedente si applica altresì quando uno dei distretti sia rimasto senza rappresentanti.

Quando vengono a cessare per qualsiasi motivo i Consiglieri nominati ai sensi del terzo comma dell'art. 15, della legge regionale 2 Agosto 1984 n. 42, il Comitato Amministrativo deve darne tempestiva comunicazione agli Enti competenti per la sostituzione.

I nuovi nominati rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i sostituti.

* * *

Art. 40 – Emolumenti e rimborso delle spese.

Ai componenti degli Organi consorziali spettano gli emolumenti e i rimborsi delle spese per l'espletamento del loro ufficio nella misura, nelle forme e con le modalità da stabilirsi con apposita deliberazione consigliare.

Al Presidente, al Vice Presidente o ai Vice Presidenti in luogo degli emolumenti di cui sopra saranno riconosciute apposite indennità di carica.

* * *

Art. 41 – Dimissioni.

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio.

Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui interviene l'accettazione da parte dell'Organo competente.

* * *

Art. 42 – Decadenza.

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa d'ineleggibilità.

Decadono parimenti coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Amministrativo, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dall'art. 46 del presente statuto.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dei motivi all'interessato.

La cessazione della qualità di rappresentante, di cui all'art. 7, produce la perdita della carica di Consigliere.

La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle altre cariche consorziali.

* * *

Art. 43 – Verbali delle adunanze degli Organi consortili.

Per ogni adunanza viene redatto un verbale che deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data dell'invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione se, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori, sono sottoposti ad approvazione nella successiva adunanza.

* * *

Art. 44 – Interventi alla sedute. Segretario.

Il Direttore del Consorzio partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Amministrativo e alle riunioni consorziali.

Possono essere chiamati ad intervenire alle sedute i Dirigenti di servizio ed altri dipendenti del Consorzio od estranei, affinché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

Funge da Segretario delle riunioni il Direttore del Consorzio. In caso di sua assenza è sostituito da altro Dirigente o dal più giovane dei Consiglieri avente voto deliberativo.

La trattazione di singoli argomenti, attinenti i componenti degli Organi o le persone di altri partecipanti alle sedute degli Organi stessi è normalmente effettuata, oltretutto in assenza degli interessati, alla presenza dei soli componenti con diritto di voto deliberativo.

* * *

Art. 45 – Votazioni.

Le votazioni sono di regola palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernino persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Sono nulle le votazioni nelle quali il numero degli astenuti e/o delle schede bianche sia superiore a quello dei voti espressi. In questo caso potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti e/o delle schede bianche.

Gli astenuti, ai sensi del successivo art. 46, primo comma, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

* * *

Art. 46 – Conflitto d'interessi. Obbligo di astensione.

I componenti il Consiglio di amministrazione e il Comitato Amministrativo che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbiano, per conto proprio o per conto terzi, un interesse in conflitto con quello del Consorzio, devono darne immediata notizia ai componenti dell'Organo e astenersi dal partecipare alla deliberazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali; restano ferme la responsabilità per danni e la possibilità di annullamento d'ufficio della deliberazione nella ipotesi in cui, senza il voto di colui che avrebbe dovuto astenersi, non sarebbe stata raggiunta la maggioranza prescritta.

* * *

Art. 47 – Pubblicazione delle deliberazioni.

Le deliberazioni degli Organi consorziali, per la parte dispositiva e di motivazione, debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi, non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro assunzione salvo quelle per le quali sia prevista specifica procedura di pubblicazione ed approvazione.

Le deliberazioni di cui sia motivata l'urgenza sono pubblicate per il solo giorno immediatamente successivo a quello della loro adozione.

Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione, a disposizione di chi voglia prenderne visione.

* * *

Art. 48 – Ricorsi contro le deliberazioni.

Contro le deliberazioni, gli interessati possono avanzare ricorso in opposizione all'organo che le ha emanate, entro 10 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

Il ricorso è esaminato nella prima adunanza dall'Organo competente ed è deciso, con deliberazione motivata da comunicarsi entro 15 giorni al ricorrente, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso non sospende l'esecutività della deliberazione.

Contro le decisioni assunte dagli Organi del Consorzio sui ricorsi predetti è ammessa, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazioni, impugnativa alla Provincia che deciderà con provvedimento definitivo.

Ai ricorsi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

* * *

Art. 49 – Visione e copia delle deliberazioni.

Chiunque intenda prendere visione delle deliberazioni del Consorzio può farlo nei limiti di cui all'art. 47 del presente statuto.

I diretti interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, dietro richiesta scritta, copia di provvedimenti che ad essi si riferiscono, esclusi gli atti ed i documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni.

Il Consorzio risponde entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato.

* * *

SEZIONE VII – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI -

Art. 50 - Regolamenti interni.

L'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti consorziali nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio, sono disciplinati da appositi regolamenti interni.

* * *

SEZIONE VIII – NORME AMMINISTRATIVO-CONTABILI –

Art. 51 – Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il conto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

* * *

Art. 52 – Bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza.

Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

* * *

Art. 53 – Conto consuntivo.

Il conto consuntivo è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale.

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

La situazione amministrativa pone in evidenza:

- a) la consistenza dei conti di tesoreria o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
- c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale.

Compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo non sono ammesse.

Il conto consuntivo predisposto unitamente alla relazione illustrativa predisposta dal Comitato Amministrativo, è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che redige apposita relazione contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione, in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, nonché la rispondenza dell'attribuzione delle entrate e delle spese dei singoli "distretti" alle norme statuarie e al piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

La relazione illustrativa del Comitato Amministrativo dovrà riguardare l'andamento della gestione dell'Ente, nonché i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.

* * *

Art. 54 – Unicità del bilancio e rilevazione per distretto.

Fermo restando l'unicità del bilancio, anche ai fini di coordinate scelte programmatiche sull'intero comprensorio, le entrate e le spese sono attribuite ai singoli "distretti" nei quali è suddiviso il comprensorio, secondo le norme di cui al presente statuto ed i criteri di riparto della contribuzione, mediante rilevazioni extra-contabili.

* * *

SEZIONE IX – CATASTO -

Art. 55 – Proprietà agricole ed extra-agricole.

Le proprietà agricole ed extra-agricole soggette a contribuzione vengono iscritte nel catasto consorziale con tutti gli elementi necessari per l'applicazione dei criteri di riparto della contribuzione, nonché per la formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto distintamente per Comune.

* * *

SEZIONE X – ESATTORIA E TESORERIA -

Art. 56 – Servizi di esattoria e tesoreria.

Per i servizi di esattoria e tesoreria affidati a terzi il Consorzio provvede a stipulare apposite convenzioni.

La riscossione dei contributi consorziali viene effettuata secondo le norme di legge vigenti in materia.

Gli esattori della contribuzione dovranno rispondere, compatibilmente con le disposizioni legislative vigenti, del non riscosso e dovranno versare adeguata cauzione.

* * *

Art. 57 – Ruoli annuali.

I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, sono consegnati all'esattore nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette.

Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere al Comitato Amministrativo per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione entro 30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale o, in mancanza della notificazione, dell'avviso di mora.

Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato Amministrativo ha facoltà di disporre, con provvedimento motivato, la temporanea sospensione.

* * *

Art. 58 – Ordine di riscossione e mandati di pagamento.

Il Tesoriere introita, alle rispettive scadenze, le rate dei contributi consorziali e provvede, in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio, all'incasso delle altre entrate consorziali.

Entro i limiti stabiliti dal bilancio dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.

I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal Presidente, dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti e controfirmati dal Direttore Generale e dal

Direttore Amministrativo, i quali potranno essere sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, da altri funzionari a ciò delegati.

Nessun pagamento può essere eseguito senza il regolare mandato.

* * *

Art. 59 – Rendiconti.

Alla fine dell'esercizio il Tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti e deve firmare, se riscontrato conforme alle sue scritture, il conto consuntivo compilato dal Consorzio.

* * *

SEZIONE XI - RIPARTO DELLE CONTRIBUENZE –

Art. 60 – Piani di classifica.

I proprietari di beni immobili, agricoli ed extra-agricoli ricadenti nel comprensorio consortile contribuiscono alle spese di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica, nonché alle spese di funzionamento del Consorzio in conformità alla legislazione vigente.

Le spese di cui al primo comma sono ripartite, in ragione dei benefici effettivamente conseguiti o conseguibili con l'azione di bonifica e di irrigazione, sulla base del piano di classifica della contribuenza.

Durante l'esecuzione della bonifica, il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato sulla base di un piano di classifica provvisorio in ragione dei benefici presumibilmente conseguibili.

Tanto i piani di classifica della contribuenza provvisori, quanto quelli definitivi debbono contemplare, distintamente, i singoli distretti e sono resi esecutivi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 42/84.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire la misura di un importo minimo di contribuenza da porre a carico della singola ditta consorziata.